Assicurativo.it

Il Governo su rca, scatola nera, risarcimento in forma specifica

Governo italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ti trovi in: Home : Governo : Comunicati stampa del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei Ministri n. 40

13 Dicembre 2013

La Presidenza del Consiglio comunica che: Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 10.00 a Palazz
Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni
proposta del Presidente, Enrico Letta, ha approvato un decreto legge che abolisce il finanziamento pubbli
dei Ministri del 31 maggio scorso aveva già dato il via libera a un disegno di legge che ne prevedeva l'abo
contribuzione volontaria ai partiti politici. Un testo ad oggi approvato solamente dalla Camera dei Deputa
Senato. Per questo, recependo le indicazioni arrivate dal Parlamento, il Consiglio dei Ministri ha voluto da
prevede, tra l'altro, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina la contribuzio
indiretta in loro favore.

di Spataro

Tante novita' che riducono i costi delle imprese, ed un minimo del 4% ai clienti, nelle intenzioni.

del 2013-12-16 su Assicurativo.it, oggi e' il 03.07.2024

Attuazione di disposizioni in materia di assicurazione R.C. Auto
Le disposizioni approntate mirano, nel pieno rispetto e nel potenziamento della concorrenza tra imprese e della trasparenza del mercato, a conseguire un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi. Nessun pregiudizio per l'autonomia negoziale delle compagnie che, al contrario, Ã¨ preservata ed ampliata per effetto di varie previsioni. Tali compagnie, perÃ², incorreranno in una serie di sanzioni pecuniarie ogni volta in cui violeranno i nuovi obblighi posti a tutela degli assicurati e, piÃ¹ in generale, del mercato. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiranno nel Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Gli interventi A favore e a tutela degli assicurati mediante riduzione del premio assicurativo a fronte di:

- installazione scatola nera: l'assicurazione ha la facoltÃ di proporre tale installazione all'assicurato, in sede di stipula del contratto. Se acconsente, l'assicurato fruisce di uno sconto di almeno il 7 per cento;
- risarcimento del danno in forma specifica: l'impresa ogni anno stabilisce se avvalersi della facoltÃ di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi. In questo caso si avvale di societÃ di riparazione convenzionate; l'assicurato puÃ² comunque chiedere che la riparazione sia effettuata da un autoriparatore di propria fiducia il quale, previa presentazione di fattura, riceverÃ direttamente dall'assicurazione la somma dovuta. La compagnia che intende avvalersi di tale facoltÃ deve comunicarlo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) entro il 20 dicembre di ogni anno (per il 2014 entro il 30 gennaio). Se intende invece risarcire il danno per equivalente, deve darne informativa all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto. Il risarcimento in forma specifica dÃ diritto alla riduzione del premio in misura almeno pari al 5 per cento. In alcune aree ove le frodi assicurative sono piÃ¹ frequenti, aree individuate dal Ministro dello Sviluppo economico sulla base di tre criteri fissati dal decreto (numero sinistri denunciati, ammontare dei rimborsi, numero frodi accertati da autoritÃ giudiziaria), la riduzione non Ã¨ inferiore al 10 per cento;
- non cedibilitÃ del diritto al risarcimento del danno: tale divieto scaturisce dall'esigenza di impedire accordi 'fraudolenti' tra cedente (danneggiato) e cessionario (es. carrozziere) e consistenti nella cessione (es: al carrozziere) di un credito (il diritto al risarcimento del danno) la cui entitÃ aumenta 'artificiosamente' in sede di fatturazione dei lavori. Con tale intervento normativo il credito sarÃ cedibile solo con l'assenso della compagnia. Se la compagnia non acconsente alla cessione, perÃ², l'assicurato ha diritto alla riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento;

- riduzione del premio nei casi in cui l'assicurato accetti la clausola contrattuale - che le assicurazioni devono obbligatoriamente proporre - in virtÃ¹ della quale le prestazioni di servizi medico â€“ sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito di queste ultime. In tal caso, la riduzione del premio non puÃ² essere di misura inferiore al 7 per cento. Per tutti i casi previsti e per ognuno di essi, le imprese che non applicano la riduzione del premio incorrono in una sanzione pecuniaria, applicata dall'IVASS, che varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 40.000 euro; inoltre, all'assicurato spetterÃ di diritto la riduzione del premio.

Il pacchetto di norme prevede poi obblighi d'informazione e trasparenza (che si sostanziano anzitutto in pubblicazioni sul sito internet dell'impresa, in comunicazioni all'IVASS e al Ministero dello sviluppo economico o in comunicazioni da rendere all'assicurato in sede di stipula del contratto) la cui violazione Ã¨ sanzionata pecuniariamente (da 1.000 a 10.000 euro). Le informazioni che la compagnia Ã¨ tenuta ad effettuare riguardano, a seconda dei casi:

- l'entitÃ della riduzione effettuata del premio;
- l'obbligo di comunicare al contraente l'intenzione di non avvalersi delle facoltÃ previste dalla legge (installazione della scatola nera, risarcimenti in forma specifica, divieto di cessione del diritto al risarcimento): ciÃ² perchÃ© sia data la possibilitÃ all'assicurato di rivolgersi ad altra compagnia se Ã¨ sua intenzione stipulare un contratto che prevede l'inserimento della clausola contrattuale. Tale obbligo Ã¨ profondamente innovativo in termini di trasparenza e di agevolazione della mobilitÃ tra assicurazioni.

Per quanto riguarda la lotta alle frodi a danno delle assicurazioni, per rendere piÃ¹ efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti, assumono particolare rilevanza le disposizioni introdotte in materia testimoniale in caso di sinistri. Viene sancito il principio in base al quale, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autoritÃ di polizia intervenute nel luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni. L'identificazione avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilitÃ della prova testimoniale addotta. Inoltre in corso di giudizio, il giudice, ove riscontri la presenza di testimoni che negli ultimi tre anni siano stati testimoni in almeno tre cause nel settore di infortunistica stradale, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente. CiÃ² per consentire ulteriori accertamenti e, in particolare, per verificare l'attendibilitÃ del testimone e per assumere eventuali misure coercitive. Sono previsti poteri di controllo e monitoraggio dell'IVASS sull'osservanza di tutte le prescrizioni, su cui l'Istituto relazionerÃ in Parlamento. Le disposizioni approvate dal Governo introducono poi un termine di decadenza per le proposte di risarcimento. Vengono inoltre previsti termini piÃ¹ lunghi nell'ambito del procedimento di risarcimento; in particolare, Ã¨ innalzata da 5 a 10 giorni la disponibilitÃ dell'impresa di assicurazione ad ispezionare le cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimento. Infine la particolare procedura (sospensione dei termini per concludere il procedimento, presentazione di querela contro il danneggiato) prevista nel caso siano stati accertati l'esistenza di significativi parametri per temere fenomeni fraudolenti Ã¨ estesa anche in presenza di altri indicatori di frode, quali ad esempio le indicazioni emerse dai dispositivi elettronici installati negli autoveicoli (scatola nera).

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=74104 - Governo

Hai letto: Il Governo su rca, scatola nera, risarcimento in forma specifica

Approfondimenti: Rca > Scatola nera > Risarcimento > Forma specifica > Cedibilita' > Comunicato stampa > Governo >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it